



# COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo

## Comando Polizia Locale

P.za Indipendenza, 15/16 – ☎ 0761/450832 Fax 0761/450118 – e-mail [poliziamunicipale@piansano.org](mailto:poliziamunicipale@piansano.org)

pec: [poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it](mailto:poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it)

**ORDINANZA N. 11/2026**

Prot. n. 1660

### IL SINDACO

- VISTA** la propria precedente ordinanza n. 18/2011 del 10.07.2011, nonché la successiva integrazione effettuata con ordinanza n. 18/2017;
- PRESO ATTO** che intervenire entro il mese di maggio come previsto nell'ordinanza n. 18/2017 risulta eccessivamente in ritardo rispetto all'andamento della stagione e che risulta pertanto necessario prevedere il rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza n. 18/2011 entro il mese di aprile di ogni anno;
- CONSIDERATO** che è necessario prendere provvedimenti al fine di mantenere il decoro e l'arredo urbano, nonché la pubblica igiene e incolumità all'interno del centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, nell'interesse della popolazione tutta;
- VISTI** gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- VISTO** l'art 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- VISTO** il regolamento comunale di Polizia Urbana e rurale;
- VISTI** gli artt. 449 e 650 del C.P.;

### ORDINA

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo, di lotti non edificati, fondi rustici, fabbricati e aree anche private e loro pertinenze, esistenti nell'ambito dell'area urbana o con essa confinanti, di ottemperare alle prescrizioni dell'ordinanza n. 18/2011 entro il mese di APRILE di ogni anno, e, se necessario, di ripetere le operazioni successivamente. Esclusivamente per l'anno in corso, tale scadenza viene prorogata entro il giorno 15 del mese di maggio;

di abrogare la precedente ordinanza n. 18/2017.

In caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, la sicurezza, l'igiene e la sanità pubblica, si provvederà d'ufficio con totale addebito di tutte le spese.

I contravventori verranno puniti ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e del Codice della Strada; fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente. L'esecuzione della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online.

Piansano, 20.04.2026

**IL SINDACO**

Roseo Melaragni

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993